



approfondimenti

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 57-bis del DL. 24.04.2017 n. 50, come modificato dall'art. 4 del DL. 16.10.2017 n. 148 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni. Con il DPCM 16.05.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.07.2018 n. 170, sono state emanate le disposizioni attuative di tale agevolazione. Al fine di accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.07.2018. I soggetti beneficiari del credito di imposta in esame sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. La suddetta agevolazione si applica indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. Oggetto di agevolazione sono gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per beneficiare dell'agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Le spese per l'acquisto di pubblicità inoltre sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Sono escluse dall'agevolazione le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Tali investimenti sono agevolabili dall'01.01.2018, mentre per gli investimenti effettuati nel 2017, si considerano gli investimenti pubblicitari effettuati, dal 24.06.2017 al 31.12.2017, esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) ed il loro valore deve superare almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari, effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta è pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati e al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start-up innovative (fino all'approvazione della Commissione europea, anche per le PMI e le strat-up innovative il credito d'imposta spetta nella misura ordinaria del 75%). Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante apposito modello la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Per gli investimenti 2017 deve invece essere presentata solo la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a

Aderente a:



disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo, ovvero tramite gli intermediari abilitati. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2017 la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal 22.09.2018 al 22.10.2018 (la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta non va presentata). Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018 la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata dal 22.09.2018 al 22.10.2018 e la dichiarazione sostitutiva va presentata dall'01.01.2019 al 31.01.2019.

Entro il 21.11.2018 il Dipartimento forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta e l'ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con apposito Provvedimento da parte del Dipartimenti stesso, il quale sarà pubblicato sul sito istituzionale del suddetto Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 de Dlgs 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea. Lo stesso può essere oggetto di revoca nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti richiesti, ovvero la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Brescia, 13 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it